



Città di Segrate

DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO
Sezione Lavori Pubblici e Mobilità

“MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DELLA RETE STRADALE COMUNALE E DELLE AREE ACCESSORIE”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

DEFINIZIONI	3
PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO	4
<i>ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA</i>	<i>4</i>
<i>ART. 2 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO</i>	<i>6</i>
PARTE II – CLAUSOLE GENERALI	7
<i>ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</i>	<i>7</i>
<i>ART. 2 – INVARIABILITÀ DEI CORRISPETTIVI</i>	<i>9</i>
<i>ART. 3 – CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA</i>	<i>9</i>
<i>ART. 4 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE</i>	<i>10</i>
<i>ART. 5 – GARANZIA DEFINITIVA</i>	<i>10</i>
<i>ART. 6 – MODIFICHE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE</i>	<i>11</i>
<i>ART. 7 – SUBAPPALTO</i>	<i>12</i>
<i>ART. 8 – RESPONSABILITÀ</i>	<i>13</i>
<i>ART. 9 – ASSICURAZIONE</i>	<i>14</i>
<i>ART. 10 – PIANI SICUREZZA</i>	<i>15</i>
<i>ART. 11 – PERSONALE</i>	<i>16</i>

Ente certificato:

Palazzo Comunale

via I Maggio 20090 - Segrate

Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751

C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



Iso 9001:2015



<i>11.1 – Inquadramento contrattuale</i>	16
<i>11.2 – Doveri del personale</i>	16
<i>11.3 – Adempimenti dell'impresa – Condotta del cantiere da parte dell'Appaltatore</i>	17
ART.12- OCCUPAZIONE PRIMA DEL CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO - CONSEGNA PROVVISORIA	17
ART. 13 – ANTICIPAZIONE	17
ART. 14 – FATTURAZIONE - PAGAMENTI	18
<i>14.1 – Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'Appaltatore e del Subappaltatore</i>	20
<i>14.2 – Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'Appaltatore e del Subappaltatore</i>	20
ART. 15 – DIREZIONE LAVORI	21
ART. 16 – TERMINI ESECUZIONE E PENALI	22
ART. 17– ESECUZIONE IN DANNO	23
ART. 18 – NORME PER LA VALUTAZIONE E COLLAUDO	24
ART. 19 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	24
ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	24
ART. 21 - RECESSO – ESECUZIONE D'UFFICIO	25
ART. 22– DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE	26
ART. 23 – CONTENZIOSO	27
ART. 24 – FORO COMPETENTE	27
ART. 25 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	27
ART. 26 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE	27
ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27
ALLEGATO 1 - DISCIPLINARE TECNICO	31



DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore	l'operatore economico che si aggiudica il contratto di appalto oggetto della presente procedura di gara
Stazione Appaltante	l'Amministrazione comunale di Segrate
Codice dei contratti pubblici	D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento
POS	Piano Operativo di Sicurezza
DURC	Documento unico di regolarità contributiva
RTI	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP	il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990
Direttore dei Lavori	il dipendente del Comune di Segrate che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
Responsabile di Cantiere	il rappresentante dell'aggiudicatario che funge da interlocutore della Stazione Appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto



PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA

Il presente appalto ha per oggetto tutte le opere, le prestazioni, le somministrazioni, i trasporti e i noli occorrenti per l'esecuzione degli interventi di **manutenzione ordinaria, non programmabile, della rete stradale comunale e delle aree accessorie (marciapiedi, spartitraffico, aiuole, ecc.)** (C.P.V. 45233140-2 Lavori stradali).

Le **prestazioni**, le quali dovranno avvenire sulla scorta del presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono meglio specificate, nel seguente allegato:

- **Allegato 1 - Disciplinare tecnico**

Restano escluse dall'appalto le prestazioni che la Stazione Appaltante si riserva di affidare in tutto o in parte ad altre ditte, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o richieste di compensi.

<i>Prestazioni oggetto dell'appalto</i>	<i>Importi presunti (incluso costi sicurezza aziendali) al netto dell'IVA</i>	<i>%</i>
Prestazione principale A: manutenzione ordinaria, non programmabile, della rete stradale comunale e delle aree accessorie	€ 110.000,00	94
Prestazione secondaria B: servizio di reperibilità - H 24 - per interventi di manutenzione ordinaria, non programmabile, della rete stradale comunale e delle aree accessorie	€ 7.000,00 (canone a base d'asta complessivo per n. 7 mesi € 1.000,00/mese)	6
a. Importo a base d'asta (totale prestazioni senza oneri sicurezza) [di cui per costi della manodopera]	€ 117.000,00 [€ 31.590,00]	100
b. Oneri di sicurezza totali A+B	€ 3.500,00	
c. Importo complessivo dell'appalto (= a. + b.)	€ 120.500,00	
d. Importo dell'eventuale periodo di rinnovo (a discrezione dell'Amministrazione)	€ 0 Non sono previsti rinnovi	
e. Importo dell'eventuale proroga tecnica (pari a 3 mesi, a discrezione dell'Amministrazione)	€ 51.600,00	
f. Totale senza quinto d'obbligo (= c. + d. + e.)	€ 172.100,00	
g. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo 1° contratto	€ 24.100,00	
h. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo successivi contratti (rinnovi)	€ 0 Non sono previsti rinnovi	
i. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo proroga tecnica	€ 10.320,00	
l. Importo delle eventuali modifiche del contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. a), del d.lgs. 50/2016	€ 0	
Importo massimo pagabile del servizio, incluso eventuali proroga tecnica, quinto d'obbligo	€ 206.520,00	

Tutti gli importi sopra indicati sono IVA esclusa.



Le lavorazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria non programmabile della rete stradale di cui al presente appalto appartengono alle seguenti categorie di cui all'allegato A del D.P.R. 5/10/2010 n. 207:

lavorazioni	categoria	Importo (triennio contrattuale)	%
Opere stradali	OG3 prevalente	€ 120.500,00 di cui € 3.500,00 per oneri di sicurezza	100%

Ai soli fini del subappalto si precisa che concorrono all'appalto altre opere generali e specializzate, il cui singolo importo è stimabile al di sotto del 10% dell'importo stesso delle opere, di cui alle seguenti categorie ex allegato A del D.P.R. 207/2010: OG 8; OS 10; OS 12-A; OS 24.

Ai sensi dell'art. 23 – comma 16 – D. Lgs 50/2016, si evidenzia che, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, il **costo della manodopera** è stato stimato in **€ 31.590,00 (27%)**.

Il **ribasso percentuale** offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi ed ai prezziari di riferimento indicati nell'art. 2 dell'Allegato 1 – Disciplinare tecnico (**incluso il canone riconosciuto per il servizio di reperibilità**).

Tali prezzi così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicarsi alle singole quantità delle lavorazioni/servizi richiesti.

Il contratto è stipulato **a misura e per quanto necessario, in economia**, per quanto concerne gli interventi di manutenzione ordinaria non programmabile, della rete stradale comunale e delle aree accessorie e **a corpo** per quanto riguarda il servizio di reperibilità (canone fisso).

Il presente appalto decorre a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori, redatto ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 49/2018 e avrà durata pari a **7 (sette) mesi**. Tale decorrenza è prevista indicativamente per il giorno **01/06/2021**.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare, eventualmente, il contratto per un tempo non superiore a 3 (tre) mesi, tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per individuare il nuovo contraente.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

Tale opzione è da esercitarsi con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale.

Qualora, entro il sopra citato termine la Stazione Appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di prorogare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'Aggiudicatario abbia nulla da pretendere.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre l'esecuzione alle stesse condizioni pattuite nel presente capitolato all'Aggiudicatario, senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall'art. 35 comma 4 del codice dei contratti pubblici, l'ammontare complessivo dell'appalto, che costituisce un valore presunto, è calcolato considerando anche l'eventuale aumento del quinto dell'importo contrattuale e proroga tecnica e corrisponde a **€ 206.520,00 IVA esclusa**.



ART. 2 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Le modalità di svolgimento delle prestazioni sono indicate nell'art. 3 dell'Allegato 1 – Disciplinare tecnico, cui si rinvia.



PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le condizioni e modalità di esecuzione del contratto sono quelle indicate nel presente Capitolato, nel relativo Allegato 1 – Disciplinare tecnico, negli atti di gara e nell'offerta presentata in sede di gara.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

L'Appaltatore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del codice civile; la Stazione Appaltante potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del contratto fino all'importo complessivo massimo dell'art. 1 della parte I, che ha valore meramente indicativo. In caso di ordinativo inferiore all'importo massimo precedentemente indicato, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo unitario per le prestazioni ordinate.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti. L'Appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate, evidenziando per questi in particolare:

- il Capitolato generale, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n.145, per quanto non abrogato;
- la propria offerta;
- D.P.R. 5.10.2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per quanto non abrogato;
- le vigenti disposizioni di legge in materia di appalti delle opere pubbliche e in particolare le disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
- il D.M. 07/03/2018, n. 49;
- le leggi e regolamenti in materia di prevenzione e degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.lgs. 09.04.2008 n.81.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanate durante l'esecuzione e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente agli interventi.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 D.M. 22/01/2008 n. 37 una particolare attenzione dovrà essere riservata dall'Appaltatore al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima in ordine alla sicurezza degli impianti ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Egli dovrà quindi:

- affidare la progettazione, l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto medesimo
- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto medesimo per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti



- garantire l'utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto dell'art. 6 del decreto medesimo
- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt. 7 e 11 del D.M. n. 37/2008.

Intimazioni e notifiche

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore Lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta delle prestazioni oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto in sede di stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale e con le modalità di cui all'art. 139 c.p.c.

Nel caso di irreperibilità nel domicilio eletto o di rifiuto o incapacità delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c. di ricevere la notificazione, questa avverrà mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online per la durata di 8 giorni.

Le notificazioni degli atti giudiziari saranno effettuate a ministero dell'Ufficiale Giudiziario; le altre notificazioni potranno essere eseguite a mezzo di messi civici.

Dichiarazione relativa ai prezzi

I prezzi posti a base di gara e diminuiti del ribasso percentuale offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, si intendono, senza restrizione alcuna, accettati dall'Appaltatore come remunerativi di ogni spesa generale e particolare, degli oneri diretti della sicurezza e sono invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Detti prezzi comprendono:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera
- b) per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere e degli obbligatori DPI, nonché per assicurazioni sociali, per infortuni, ed ogni altro onere ed indennità fissate dalle tariffe vigenti
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti al loro uso, come ogni accessorio, comprensivi delle mercedi dovute ai rispettivi conducenti
- d) per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal presente Capitolato o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi ai sensi degli artt 7 e 8 del D.M. del 7 marzo 2018, n. 49, da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento.

Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nel presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.



Non saranno comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali che non siano stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale.

I lavori saranno valutati secondo i prezzi di cui all'art. 2 dell'Allegato 1 - Disciplinare tecnico.

Per tutti i materiali eventualmente non riscontrabili nel suddetto bollettino prezzi, si applicherà il costo desunto dal listino della casa produttrice, presentato dall'Appaltatore dal quale sarà dedotto il ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Per la quantificazione e contabilizzazione dei lavori e delle forniture dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari previsti in elenco, ribassati della percentuale di sconto offerta dall'Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, l'importo delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri documenti costituenti il contratto, di quanto previsto alla voce "Dichiarazione relativa ai prezzi" del presente articolo. In relazione ai singoli interventi che saranno individuati dalla D.L., che provvederà a redigere il relativo computo, in relazione al quale l'Appaltatore redigerà il preventivo.

L'esecuzione di tali lavori dovrà essere autorizzata preventivamente dal Responsabile del procedimento.

Lavori in economia

L'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire in economia quei lavori che, per la loro esigua entità, in rapporto al loro importo complessivo, specialità di esecuzione, difficoltà di valutazione e urgenza di esecuzione, non sono computabili a misura.

L'esecuzione di tali lavori dovrà essere autorizzata preventivamente dal Responsabile del procedimento.

I lavori in economia saranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni ed i prezzi di cui all'art. 2 dell'Allegato 1 - Disciplinare tecnico. Per tutti i materiali eventualmente non riscontrabili nel suddetto bollettino prezzi, si applicherà il costo desunto dal listino della casa produttrice, presentato in sede di contabilità dalla ditta appaltatrice, dal quale sarà dedotto il ribasso d'asta offerto in sede di gara.

ART. 2 – INVARIABILITÀ DEI CORRISPETTIVI

In considerazione della durata del contratto non si darà luogo ad alcuna revisione dei corrispettivi.

ART. 3 – CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA

La Stazione Appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali con verbale di consegna lavori a firma del Direttore Lavori, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del presente Capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'Aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal Capitolato d'Appalto e dall'offerta presentata in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del codice dei contratti pubblici, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'Aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.



L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

ART. 4 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta – ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 267/1942 – lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, fatta salva la speciale disciplina prevista dagli articoli 48, commi 17 e 18, nonché 110 del codice dei contratti pubblici.

ART. 5 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, l'Appaltatore deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della Sezione Gare. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.



La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. essere conforme allo schema tipo 1.2 di cui al D.M. n. 31 del 19/01/2018 (è necessaria la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa);
2. essere resa in favore del "Comune di Segrate", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
3. indicare la durata del contratto e, pertanto, la validità temporale della polizza;
4. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del codice dei contratti pubblici il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ulteriore garanzia.

Qualora la Stazione Appaltante richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva dovrà essere adeguatamente integrata.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di prorogare il contratto, l'Aggiudicatario è tenuto a prestare una nuova cauzione avente le caratteristiche sopra indicate.

ART. 6 – MODIFICHE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE

Si applicano al presente affidamento, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 106 (modifiche del contratto) del codice dei contratti pubblici.



Ai sensi dell'art. 105, comma 1, dello stesso è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera d) punto 2).

Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del codice dei contratti pubblici le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario (o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 187/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti pubblici.

Nei sessanta giorni successivi la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal d.lgs. 159/2011. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione Appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del codice dei contratti pubblici.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 107 (sospensione) del codice dei contratti pubblici.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

ART. 7 – SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, cui si rinvia.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato possono essere subappaltate entro il limite del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.

In caso di subappalto l'appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge 646/1982, come modificata dall'art. 2 del d.lgs. 139/1995, convertito nella legge 246/1995.

I subappaltatori devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Prima dell'inizio delle prestazioni le subappaltatrici devono trasmettere all'Amministrazione, per il tramite dell'appaltatore, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale



indicati nel bando/disciplinare di gara/lettera di invito (cause ostative di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici e di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando/disciplinare di gara/lettera di invito, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo del contratto.

Ai fini dell'autorizzazione occorre che:

- a. l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto
- b. il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria
- c. all'atto dell'offerta siano stati indicati le lavorazioni o le parti di opere che si intende subappaltare
- d. il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80

Sono inoltre necessarie le seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il subappaltatore
- b) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, ha l'obbligo di:

- comunicare all'Amministrazione il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro affidato;
- inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ

L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo (incluso eventuali subappaltatori).

È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.



ART. 9 – ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'art.103, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, è obbligo dell'Appaltatore stipulare una o più polizze assicurative annue che tengano indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di danni derivanti dall'espletamento dell'attività di cui l'aggiudicatario si fa carico in forza di questo contratto, che manlevi completamente la Stazione Appaltante e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di conclusione delle lavorazioni e alla emissione del relativo certificato di regolare esecuzione. Di conseguenza è onere dell'Appaltatore accendere una o più polizze relative:

- a. all'assicurazione RCT per un massimale per sinistro non inferiore a **€ 1.000.000,00** (unmilione/00) per danni a persone, a cose e animali;
- b. all'assicurazione contro i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione, per un importo per sinistro non inferiore a **€ 120.000,00** (centoventimila/00).

Le polizze di cui sopra dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

1. essere accese anteriormente alla consegna del cantiere (entro il termine stabilito dalla Stazione Appaltante nella comunicazione di aggiudicazione e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'appalto)
2. essere riferite specificamente al contratto in questione
3. prevedere specificamente l'indicazione che "tra le persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Segrate"
4. coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione)
5. riportare i massimali sopra indicati.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto della Stazione Appaltante, e presenti tutte le caratteristiche sopra indicate.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'Appaltatore si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante da parte della Società Assicuratrice.

Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla **Direzione Territorio e Sviluppo Economico – Sezione Lavori Pubblici e Mobilità**, entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, nonché la dimostrazione di avvenuto pagamento del premio.

L'Appaltatore è obbligato a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.



ART. 10 – PIANI SICUREZZA

Come da dichiarazione del Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori, i lavori di manutenzione oggetto del presente non rientrano in nessuno dei casi previsti dall'art. 90 - comma 3 - del D.lgs. n. 81/2008, ai fini della sicurezza. Pertanto, l'impresa appaltatrice dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 101 - comma 3 - del D.lgs. n. 50/2016.

Rimangono, inoltre, in capo all'appaltatore gli obblighi in materia di sicurezza per quanto attiene la propria attività nell'ambito del cantiere previsti all'art. 97 del D.lgs. 81/2008 e l'obbligo di presentazione del piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 100 - comma 3 - del citato decreto legislativo.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).

In caso di esecuzione dei lavori all'interno dei luoghi di lavoro della Stazione appaltante, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi degli artt. 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).

Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla Stazione appaltante.

L'Appaltatore deve consegnare alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, nei casi di consegna anticipata in pendenza della stipula del contratto, la seguente documentazione:

- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza.

Il piano di sicurezza sostitutivo nonché il piano di sicurezza operativo formano parte integrante del contratto d'appalto. I lavori non possono avere inizio prima della consegna di detti piani, anche nel caso in cui si proceda alla consegna anticipata dei lavori prima della stipula del contratto.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi derivanti da tutta la legislazione prevenzionistica generale specifica (D.lgs. n. 81/2008).

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Appaltatore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008.

Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (piano di sicurezza sostitutivo) è costituito da una relazione tecnica, da grafici e da prescrizioni operative e deve essere sottoscritto, oltre che dall'appaltatore, dal direttore del cantiere e dal progettista del piano. Dovrà,



inoltre, essere trasmesso alle Autorità competenti, preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese eventualmente operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza sostitutivo e con il piano operativo presentati dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore s'impegna, altresì, ad adeguare i piani alle prescrizioni imposte dalla direzione lavori, qualora questi rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere dei piani, senza che ciò comporti ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa appaltatrice dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento il nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 11 – PERSONALE

11.1 – Inquadramento contrattuale

L'Appaltatore deve osservare tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra. Dovrà attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle lavorazioni costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativi, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato, ed inoltre assolvere agli specifici obblighi inerenti la Cassa Edile. L'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

11.2 – Doveri del personale

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva del cantiere con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi derivanti dalla corretta esecuzione, in conformità alle suddette normative vigenti in materia di Lavori Pubblici e di sicurezza e salute dei lavoratori.

L'Appaltatore dovrà rispondere dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi.



Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

11.3 – Adempimenti dell'impresa – Condotta del cantiere da parte dell'Appaltatore

L'Appaltatore che non conduce l'esecuzione personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, in conformità con quanto disposto all'art. 4 del Capitolato Generale. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo di esecuzione per tutta la durata del contratto.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, documentati dal Direttore Lavori, la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che ciò dia diritto al riconoscimento di alcun indennizzo all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'Aggiudicatario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'Aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione degli interventi osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. L'Appaltatore rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale.

ART.12- OCCUPAZIONE PRIMA DEL CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO - CONSEGNA PROVVISORIA

Qualora la Stazione Appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare le aree prima che siano completate le lavorazioni ordinate, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che l'occupazione e l'uso delle strutture sia possibile nei limiti di sicurezza, senza inconvenienti nei riguardi dell'Amministrazione stessa e senza ledere i patti contrattuali.

ART. 13 – ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici, è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto d'appalto.

La misura dell'anticipazione può essere incrementata fino al 30% (compatibilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell'art. 207 della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al



periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 14 – FATTURAZIONE - PAGAMENTI

Le liquidazioni dei corrispettivi saranno effettuate attraverso le seguenti modalità di contabilità:

- *Per lavori, al raggiungimento di uno Stato d'Avanzamento Lavori pari al 25% dell'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto in sede di gara, applicando le ritenute di garanzia. Tali ritenute, ai sensi dell'art 30, comma 5-bis del D. Lgs 50/2016, possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Sono contemplati nella suindicata contabilità anche gli eventuali **interventi eseguiti in servizio di reperibilità**.*

Lo Stato d'Avanzamento Lavori dovrà essere corredato degli ordini impartiti dalla Direzione Lavori, della dichiarazione attestante la regolare esecuzione degli stessi ed eventuali bolle di consegna dei materiali.

- *le spettanze relative al **canone fisso di reperibilità**, saranno liquidate in unica soluzione al termine del periodo contrattuale. Eventuali interventi richiesti in modalità "reperibilità", saranno contabilizzati e liquidati congiuntamente al pagamento dello Stato d'Avanzamento Lavori, come sopra indicato*

In corso d'opera, pertanto, saranno predisposti dal Direttore dei Lavori gli Stati d'Avanzamento dei Lavori eseguiti. Il Direttore dei Lavori acquisisce la documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi ad ogni Stato di Avanzamento dei Lavori.

Il responsabile del procedimento ogni qualvolta il credito dell'Appaltatore per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge, **raggiunga il 25% dell'importo delle lavorazioni**, sulla base dello Stato di Avanzamento dei Lavori presentato dal D.L., rilascia l'apposito certificato di pagamento, contestualmente all'adozione di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi (ex art 113-bis D. Lgs n. 50/2016).

Il termine di pagamento relativo ad ogni certificato di pagamento, non può superare i **30 (trenta) giorni** a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

In caso di sospensione dei lavori superiore ad un quarto del tempo contrattuale complessivo, la Stazione Appaltante disporrà comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla sospensione.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute operate, nulla ostando, è pagata entro **30 (trenta) giorni** dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione.

Nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria, il termine di 30 giorni decorre dalla presentazione della stessa.



Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 – secondo comma – del codice civile.

La garanzia fideiussoria predetta deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione aventi gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva, al momento del contratto.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Qualora i **certificati di pagamento degli Stati d'Avanzamento Lavori** non venissero emessi entro il termine di cui sopra per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi calcolati al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione del certificato. Se il ritardo nell'emissione del certificato di pagamento superasse i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il **pagamento degli Stati d'Avanzamento Lavori** non fosse effettuato entro il termine di cui sopra per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi calcolati al tasso legale sulle somme dovute. Se il ritardo nel pagamento superasse i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il **pagamento della Rata di Saldo** non fosse effettuato entro il termine di cui sopra per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi calcolati al tasso legale sulle somme dovute. Se il ritardo nel pagamento superasse i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

L'Appaltatore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto
2. comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione
3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate agli interventi oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi
4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, qualora si abbia notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la Stazione Appaltante sia la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente
5. fornire alla Stazione Appaltante, se questa lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'Appaltatore emetterà fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

E' obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti il Codice Univoco Ufficio, che è un'informazione obbligatoria della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al



Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Segrate sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Segrate
Codice Univoco ufficio:	UFLPIA
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	83503670156
Partita Iva:	01703890150

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.

Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).

I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.

In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria, salvo diverso accordo fra le parti risultante dall'atto costitutivo.

In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Stazione Appaltante (data di invio della medesima all'Appaltatore); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

14.1 – Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'Appaltatore e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 e 5-bis, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

14.2 – Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'Appaltatore e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai



lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del codice.

ART. 15 – DIREZIONE LAVORI

Il Direttore dei Lavori opera sulla base delle disposizioni ricevute dal Responsabile unico del procedimento (RUP), necessarie a garantire la regolare esecuzione dei lavori.

Nello svolgimento delle sue funzioni il Direttore dei Lavori è tenuto, inoltre, ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176 - comma 2 – del Codice Civile e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 101 - comma 2 - del Codice:

- la nomina del Direttore dei Lavori deve effettuarsi prima dell'avvio delle procedure di gara
- i compiti e le funzioni di direzione dei lavori devono essere attribuite ad un solo soggetto che, in relazione alla complessità dell'intervento, lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere.

Il Direttore dei Lavori, pur non dovendo essere presente in cantiere durante tutto l'arco temporale in cui si svolgono le lavorazioni deve, comunque, assicurare una presenza continua ed adeguata in considerazione dell'entità e della complessità dei lavori.

Il Direttore dei Lavori provvede:

- alla consegna dei lavori, sulla base dell'autorizzazione del RUP, ed è responsabile della corrispondenza del relativo verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi alla verifica periodica del possesso e la regolarità da parte dell'Appaltatore e del Subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- alla verifica costante della validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- alla segnalazione al RUP, dell'eventuale inosservanza, da parte dell'Appaltatore, della disposizione di cui all'art. 105 del Codice.

Sono demandate al Direttore dei Lavori anche attività di controllo, quali:

- redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna, in caso di risoluzione contrattuale;
- verifica pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- determinazione in contraddittorio con l'Appaltatore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
- redazione apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori;
- redazione processo verbale alla presenza dell'Appaltatore dei danni cagionati da forza maggiore;
- accettazione dei materiali, da svolgersi sulla base del controllo quantitativo e qualitativo;
- aggiornamento del cronoprogramma, attestazione sullo stato dei luoghi e verifica sospensione dei lavori.



Qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, il Direttore dei Lavori svolge le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza.

ART. 16 – TERMINI ESECUZIONE E PENALI

Termini di esecuzione

L'inizio delle varie lavorazioni dovrà avvenire secondo quanto stabilito nel programma dei lavori e negli ordini di servizio relativi, come indicato negli artt. 3 e 4 dell'Allegato 1 - Disciplinare tecnico.

Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua
- b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Direzione dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
- c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa
- d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili
- e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto
- f. le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti
- g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente
- h. le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dalla Direzione dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere
- i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Sicurezza, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Penali



Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 17 (“Esecuzione in danno”) e 20 (“Risoluzione del contratto”), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le seguenti penali:

- a) nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per l’ultimazione di ogni singola lavorazione di cui all’articolo 3.6 (servizio di reperibilità) All. 1 - Disciplinare tecnico, per ogni mezz’ora e successiva frazione di ritardo viene applicata una penale pari allo **0,5 (ZERO/CINQUE)** per mille dell’importo contrattuale
- b) nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per l’ultimazione di ogni singola lavorazione di cui all’articolo 3 (dal 3.1. al 3.5.) All. 1 - Disciplinare tecnico, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo **0,5 (ZERO/CINQUE)** per mille dell’importo contrattuale

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente punto b), trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto a quanto fissato dal Direttore dei Lavori
- nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dei Lavori per il ripristino di lavori in esecuzione, non accettabili o danneggiati
- nel caso di mancato e/o ritardato invio della comunicazione relativa all’attività giornaliera prevista al precedente articolo

La penale è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire o all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

L’applicazione di n. 2 penali di valore complessivo pari a € 2.000,00 o il raggiungimento di n. 5 penali nel corso del medesimo anno contrattuale danno titolo alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto per grave inadempimento; si rimanda, in proposito, al successivo art. 20 “Risoluzione del contratto”.

La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l’integrazione dell’importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).

L’importo complessivo delle penali irrogate non può comunque superare il 10 % (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale; qualora i ritardi o le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 20 in materia di risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui l’Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro **7 (sette) giorni** dalla comunicazione della contestazione inviata dalla Stazione Appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la Stazione Appaltante procederà all’applicazione delle sopra citate penali.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi o delle inadempienze.

[ART. 17- ESECUZIONE IN DANNO](#)



Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati alla Stazione Appaltante.

Per il risarcimento dei danni la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 18 – NORME PER LA VALUTAZIONE E COLLAUDO

Il collaudo è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 102 del D.lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori.

Il certificato di collaudo è emesso non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.

Il certificato contiene i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi
- l'indicazione dell'Aggiudicatario
- il nominativo del Direttore dei Lavori
- il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore
- la certificazione di regolare esecuzione.

Una volta ultimate le opere, le stesse saranno accettate dal Direttore dei Lavori previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto nella documentazione tecnica/progetto approvati dalla Stazione Appaltante.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Appaltatore è tenuto ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione delle penali previste al corrispondente articolo del presente Capitolato, in caso di ritardo.

ART. 19 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Qualora la Stazione Appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102, comma 2, del codice dei contratti, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dei Lavori non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori ed è confermato dal Responsabile del procedimento.

Esso contiene gli elementi di cui all'articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO



La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

- a. nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci
- b. nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Il Direttore dei Lavori o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto.

Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'Appaltatore. In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori, laddove le penali applicate superassero il 10% dell'importo contrattuale, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.

Il contratto è risolto inoltre:

- a. in caso di cessione, anche parziale, di contratto
- b. in tutti i casi in cui le transazioni operate dall'Appaltatore, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge)
- c. in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa, irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto

È comunque fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 21 - RECESSO – ESECUZIONE D'UFFICIO



La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative agli interventi nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante, si fa luogo in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante, ovvero in mancanza di questi alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto ed ulteriore azione della Stazione Appaltante, ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

- a. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza fra l'importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento degli interventi e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
- b. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- c. l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione delle lavorazioni, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche e di direzione, assistenza, contabilità e collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento degli interventi, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva ultimazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

ART. 22- DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino od il risarcimento di danni ai luoghi a cose od a terzi compete all'Appaltatore.

Qualora si verificano danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati entro cinque giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori redige il processo verbale di accertamento.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Si conviene inoltre:

- a) che non saranno da considerarsi come danni di forza maggiore quelli che venissero causati da pioggia, gelo, vento, siccità e simili eventi, essendo l'impresa tenuta a cautelarsi ed



- eliminare gli effetti ed i pericoli, rimanendo stabilito che dovrà a totale sua cura e spesa provvedere al risarcimento dei danni
- b) che non sarà riconosciuto alcun risarcimento per danni arrecati a passaggi provvisori per il mantenimento del transito anche se dipendenti da cause di forza maggiore.

ART. 23 – CONTENZIOSO

Per la gestione del contenzioso si rimanda alle disposizioni di cui alla parte VI – Titolo I – del D.lgs. 50/2016.

ART. 24 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 25 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

ART. 26 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato, entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, mediante scrittura privata.

All'aggiudicatario è richiesta la disponibilità della firma digitale.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di prorogare il contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 Regolamento UE 2016/679

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche “GDPR”) ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Segrate si appresta a eseguire, La informiamo di quanto segue:

TRATTAMENTO: definizione

Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la



modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione" (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.

FINALITÀ e BASE GIURIDICA

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente.

I dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti **dal Comune di Segrate, quale Stazione Appaltante**, e il trattamento sarà finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, come previsto dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici (**D.lgs. 50/2016**).

Anche il trattamento di eventuali dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici.

Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni necessari per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)

Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti.

L'eventuale mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.



SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I suoi dati potrebbero essere comunicati a:

1. soggetti esterni, i cui nominativi sono disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
2. altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o
3. ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento (ad esempio altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia);
4. Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
5. Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

Dei Suoi dati potranno venire a conoscenza il Designato del trattamento del Comune di Segrate e i Soggetti Autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO

Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:

- il **diritto di accesso** dell'interessato (articolo 15) "*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni [...]*";
- il **diritto di rettifica** (articolo 16) "*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa*";
- il **diritto alla cancellazione** (diritto all'oblio) (articolo 17) "*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare di trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti [...]*";



- il **diritto di limitazione di trattamento** (articolo 18) *“L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi [...]”;*
- il **diritto alla portabilità dei dati** (articolo 20) *“L’interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora [...]”;*
- il **diritto di opposizione** (articolo 21) *“L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria [...]”.*

L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall’art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Lei potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la protezione dei dati personali”.

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Segrate con sede in via I° Maggio snc, **al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato** scrivendo all’indirizzo mail dpo@comune.segrate.mi.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Comune di Segrate ha nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche **per l’esercizio dei diritti degli interessati**, all’indirizzo email: (dpo@comune.segrate.mi.it) o via posta all’indirizzo DPO C/O Comune di Segrate, via I° maggio snc 20090 Segrate (MI).

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

Il Direttore Lavori: Geom. Alessandro Cassaghi

Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Annapaola De Lotto

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005



ALLEGATO 1 - DISCIPLINARE TECNICO

ART. 1 - PRESTAZIONI

Formano oggetto del presente appalto tutte le opere, le prestazioni, le somministrazioni, i trasporti e i noli occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni necessarie alla manutenzione ordinaria, non programmabile, della rete stradale comunale e delle aree accessorie (marciapiedi, spartitraffico, aiuole, ecc.).

Tali prestazioni, che dovranno avvenire sulla scorta del Capitolato Speciale d'Appalto, si riassumono nel seguente modo:

- ✓ Ripristino manto stradale di natura bituminosa
- ✓ Ripristino manto stradale di natura lapidea/strade bianche
- ✓ Ripristino marciapiedi (cordolature)
- ✓ Ripristino marciapiedi (pavimentazioni)
- ✓ Varie opere puntuali e/o di messa in sicurezza
- ✓ Servizio di reperibilità

Sono compresi nella locuzione "manutenzione" gli interventi che riguardano le prestazioni occorrenti per riparazioni, rinnovamento e la sostituzione delle parti ammalorate e/o usurate di strade e marciapiedi e aree accessorie in modo da mantenere in efficienza la rete stradale e pedonale del Comune di Segrate.

ART. 2 - ELENCO PREZZI UNITARI

L'elenco prezzi e i prezzari di riferimento sono i seguenti:

- ✓ *Prezziario Regionale della Regione Lombardia – edizione 2021*
- ✓ *In second'ordine Bollettino Prezzi Camera di Commercio di Milano – edizione 2021*
- ✓ *Elenco Prezzi Unitari redatto dal Comune di Segrate – vedi tabella 1, da utilizzarsi unicamente per le prestazioni eseguite in reperibilità (vedi art. 3.6)*

Per la quantificazione economica degli eventuali interventi richiesti in reperibilità, si farà riferimento al seguente elenco prezzi, estratto dal Prezziario Regionale della Regione Lombardia.

Tabella 1 – Stralcio Elenco Prezzi

ART.	LAVORAZIONI A CORPO	U.M.	PREZZO UNITARIO	CATEG.	% Inc. M.O.
2U.04.410	RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE - volume 2.1				
2U.04.410.0010	Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso plastico a freddo ad elevate prestazioni composto da una composizione di aggregati lapidei selezionati di basalto Dmax 10mm e passante al setaccio 0,074 mm < 5%, valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN, resistenza a trazione indiretta dopo 7 gg > 50kPa, perdita in peso prova Cantabro < 10%. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica,				



	refilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a:				
2U.04.410.0010.a	fino a m ² 0,25 per la prima buca	cad	€ 13,93	OG3	57,43%
2U.04.410.0010.b	fino a m ² 0,25 per le ulteriori buche in più (oltre la prima)	cad	€ 10,18	OG3	49,12%
2U.04.410.0010.c	fino a m ² 0,50 per la prima buca	cad	€ 16,28	OG3	49,14%
2U.04.410.0010.d	fino a m ² 0,50 per le ulteriori buche in più (oltre la prima)	cad	€ 12,54	OG3	39,87%
2U.04.410.0040	Risagomatura, riprese, conguagli di pavimentazioni esistenti con conglomerato bituminoso, questo escluso. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa, la compattazione:				
2U.04.410.0040.a	con stesa a macchina	mq	€ 1,05	OG3	50,48%
2U.04.410.0040.b	con stesa a mano	mq	€ 18,01	OG3	78,96%
MA.00.005	MANO D'OPERA				
MA.00.000	NOTE DI CONSULTAZIONE I prezzi della mano d'opera sono comprensivi di Spese Generali (13,50%) ed Utili d'Impresa (10,00%).				
MA.00.005.0002	Operaio edile 4° livello	ora	€ 39,00	OG3	80,08%
MA.00.005.0005	Operaio specializzato edile 3° livello	ora	€ 37,08	OG3	80,10%
MA.00.005.0010	Operaio qualificato edile 2° livello	ora	€ 34,51	OG3	80,09%
MA.00.005.0015	Operaio comune edile 1° livello	ora	€ 31,23	OG3	80,08%

ART. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

La natura dei lavori previsti è di tipo prettamente manutentivo, avente caratteri di ripetitività e serialità, ovvero lavori di cui non è nota a priori la consistenza e la localizzazione.

Tali aspetti verranno definiti di volta in volta, durante il periodo di validità del contratto, secondo le necessità evidenziate dall'Amministrazione Comunale, attraverso appositi **Ordini Esecutivi** o **Ordini di Servizio** impartiti dalla Direzione Lavori o dall'Ufficio di Direzione Lavori e sottoscritti per accettazione dall'impresa appaltatrice.

Le tipologie di intervento contemplate dal presente appalto consistono, a titolo indicativo ma non esaustivo, nell'esecuzione delle lavorazioni elencate nei successivi commi, comprensive di tutte le forniture, provviste, apprestamenti di sicurezza necessari per darle finite e compiute, secondo quanto previsto dal presente disciplinare secondo le regole dell'arte.

Infine, oltre a dover garantire un servizio di reperibilità meglio descritto al comma 3.6, una minima quota potrà essere destinata alla fornitura di materiali stradali sciolti, quali ad esempio asfalto del tipo "invernale", calcare, ghiaia, paletti dissuasori, ad uso magazzino, secondo le necessità evidenziate dalla D.L.



Le lavorazioni previste consisteranno principalmente ed indicativamente, nelle seguenti:

3.1. Ripristino manto stradale di natura bituminosa

1. *allestimento del cantiere stradale secondo le regole dell'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e ai sensi del Codice della Strada vigente*
2. *scarifica con fresatura vari spessori del tappetino di usura esistente*
3. *eventuale rimozione del sottofondo ammalorato, fino a profondità necessaria*
4. *eventuale formazione cassonetto stradale ove mancante*
5. *trasporto e conferimento alle PP.DD. del materiale di risulta*
6. *risagomatura di alcuni tratti con binder e/o tout-venant, secondo necessità*
7. *pulizia nastro stradale precedentemente fresato*
8. *rimozione e nuova posa a giusta quota di chiusini nonché eventuale sostituzione degli esistenti qualora necessario*
9. *stesura di emulsione bituminosa e posa di nuovo tappetino di usura*
10. *rifacimento segnaletica orizzontale e/verticale, compresa quella luminosa*

3.2. Ripristino manto stradale di natura lapidea/strade bianche

1. *allestimento del cantiere stradale secondo le regole dell'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e ai sensi del Codice della Strada vigente*
2. *demolizione pavimentazione lapidea/rimozione puntuale di elementi ammalorati*
3. *eventuale formazione di cassonetto stradale ove mancante*
4. *trasporto e conferimento alle PP.DD. del materiale di risulta*
5. *allettamento e posa di elementi lapidei nuovi o precedentemente recuperati in sito/ricarica-intasamento delle buche con materiale arido, secondo quanto preesistente o secondo indicazioni della D.L. fino a livellamento piano stradale/manufatto esistente*
6. *rimozione e nuova posa a giusta quota di chiusini nonché eventuale sostituzione degli esistenti qualora necessario*
7. *rifacimento segnaletica orizzontale e/verticale, compresa quella luminosa*

3.3. Ripristino marciapiedi (cordoli)

1. *allestimento del cantiere stradale secondo le regole dell'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e ai sensi del Codice della Strada vigente*
2. *taglio di pavimentazione stradale con fresa a disco*
3. *demolizione di pavimentazione stradale a ridosso della cordolatura e relativo massetto di rinfiango, con rimozione o eventuale recupero dei cordoli, in cls o granito*
4. *trasporto e conferimento alle PP.DD. del materiale di risulta*
5. *sostituzione/riposizionamento di cordolo in cls/granito, nuovo o precedentemente recuperato*
6. *completamento del massetto di allettamento in cls a ridosso della cordolatura*
7. *rimozione e nuova posa a giusta quota di chiusini nonché eventuale sostituzione degli esistenti qualora necessario*
8. *ripristino della pavimentazione stradale a ridosso della cordolatura modificata*
9. *ripristino della pavimentazione del marciapiede, come preesistente*
10. *rifacimento segnaletica orizzontale e/verticale, compresa quella luminosa*

3.4. Ripristino marciapiedi (pavimentazione)

1. *allestimento del cantiere stradale secondo le regole dell'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza*



2. *scarifica con fresatura del tappetino di usura esistente*
3. *eventuale demolizione del sottofondo in cls ammalorato, fino a profondità necessaria*
4. *trasporto e conferimento alle PP.DD. del materiale di risulta*
5. *completamento/risanamento massetto di sottofondo in cls, secondo necessità e livellamento a quota rustico*
6. *pulizia tratto precedentemente fresato*
7. *rimozione e nuova posa a giusta quota di chiusini nonché eventuale sostituzione degli esistenti qualora necessario*
8. *stesura di emulsione bituminosa e posa di nuovo tappetino di usura*
9. *rifacimento segnaletica orizzontale e/verticale, compresa quella luminosa*

3.5. Varie opere puntuali e/o di messa in sicurezza stradale

1. *formazione di scivoli per l'abbattimento delle barriere architettoniche in prossimità di attraversamenti pedonali, semaforici o altri punti sensibili*
2. *formazione rialzi localizzati di carreggiata (dosso, attraversamento pedonale rialzato)*
3. *supporto a indagini geologiche su terreni con eventuale asportazione e smaltimento del materiale di risulta o reinterro*
4. *sistemazione banchina stradale in terra/materiale calcareo/conglomerato bituminoso*
5. *riempimenti di buche stradali in materiale bituminoso (asfalto tipo invernale, binder) o in materiale arido (calcare, ghiaia, ecc.)*
6. *piccoli rappezzi da eseguire a mano*
7. *rappezzi localizzati di modesta entità, anche frequenti sul medesimo tratto di strada ma non continui (che non richiedono il rifacimento di un intero tratto di corsia), da eseguire a macchina*
8. *riposizionamento o sostituzione di brevi tratti di cordoli o elementi lapidei*
9. *piccole opere murarie di ripresa e ripristino (parapetti in muratura e c.l.s., paramenti di finitura e zoccolini, paletti dissuasori, ecc.)*
10. *sistemazione pozzetti e camerette (sostituzione anelli, messa in quota, sostituzione chiusini) o altri piccoli manufatti di servizio, formazione di canalizzazioni di vario tipo di proprietà comunale*
11. *riparazione o esecuzione a nuovo di impianti d'illuminazione pubblica. Interventi richiesti potrebbero prevedere la sola predisposizione dell'impianto (formazione di plinti, scavi, posa corrugati e pozzetti d'ispezione) oppure potrebbe essere richiesto anche la realizzazione dell'impianto comprensivo di: fornitura e posa in opera di pali, corpi illuminanti, quadri elettrici e relativo impianto elettrico per dare l'opera finita a regola d'art*
12. *pulizia e risagomatura di cunette stradali e fossi di guardia, compreso eventuale spurgo tratti in condotta otturati, e smaltimento delle terre ai sensi della vigente normativa ambientale*
13. *consolidamento e/o risanamento di porzioni di manufatti in cemento armato, muratura di mattoni e/o pietrame*
14. *fornitura e posa di barriera di sicurezza*

Queste e ulteriori tipologie di interventi manutentivi, di consistenza residuale, potranno essere richieste dall'Amministrazione Comunale qualora giudicate necessarie per il buon fine dell'obiettivo generale di messa in sicurezza della rete stradale, ciclabile/pedonale pubblica, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo di riserva contrattuale.

Si precisa inoltre che le incidenze per le diverse tipologie di opere sono formulate a titolo indicativo e potrebbero subire variazioni sulla base delle effettive necessità che si verranno a



verificare durante il periodo di validità dell'appalto, senza che questo possa costituire per l'Appaltatore motivo di contestazione o rifiuto a svolgere la lavorazione ordinata.

Nessuna variazione alle opere ordinate potrà essere introdotta dall'Appaltatore, che resterà invece interamente responsabile di tutte le difformità non preventivamente autorizzate dalla D.L.: in tal caso non sarà riconosciuta l'opera da parte della medesima D.L. che potrebbe comportare la demolizione e il rifacimento a totale spesa dell'Appaltatore.

Le difformità di cui sopra si riferiscono alla forma, alle dimensioni delle opere oltre che alle caratteristiche dei materiali impiegati. Tali verifiche potranno essere effettuate in ogni momento, fino al collaudo definitivo dei lavori, fatte salve le garanzie previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dalla normativa vigente.

L'Appaltatore dovrà elaborare e trasmettere alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo di ogni singola lavorazione ordinata, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma dovrà riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, Tale programma dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato.

Tutti gli interventi definitivi e provvisori, saranno eseguiti secondo le migliori regole d'arte e secondo le prescrizioni che in corso di esecuzione verranno date dalla Direzione dei Lavori, rimanendo stabilito che l'Impresa attuerà a sue cure e spese, tutti i provvedimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose, intendendosi pertanto che l'Amministrazione Appaltante resterà sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità verso terzi e da qualunque molestia giudiziaria che dovessero derivare dalla esecuzione dei lavori.

In particolare l'Impresa dovrà adottare tutte le cautele del caso nell'esecuzione degli interventi, destinate ad assicurare il transito provvisorio durante la esecuzione nonché le cautele ed i mezzi d'opera atti a prevenire i danni che potessero verificarsi ai fabbricati, servizi e beni circostanti in dipendenza della esecuzione dei lavori ed accertare eventualmente in contraddittorio con i proprietari od Enti interessati la consistenza dei fabbricati, beni o servizi rimanendo fin d'ora pattuito che l'Impresa ed essa sola è responsabile degli eventuali danni ad essi arrecati, e come tale è tenuta al loro risarcimento. In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale.

L'Amministrazione si riserva il diritto insindacabile di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Il programma di ogni singola lavorazione dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori ed in particolare:

- ✓ *per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto*
- ✓ *per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante*
- ✓ *per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante*



- ✓ *per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici*

Ad eccezione degli interventi richiesti in reperibilità, i quali sono regolamentati nel successivo comma 2.6., i lavori dovranno essere comunque eseguiti nel rispetto di quanto disposto dal Direttore dei Lavori e/o dalla Stazione Appaltante come di seguito riportati, previa immediata comunicazione da parte dell'Appaltatore dell'avvenuta esecuzione dell'intervento:

a) Lavoro urgente:

*Da eseguirsi entro **24 (ventiquattro) ore** dalla comunicazione verbale, telefonica o a mezzo mail del Direttore dei Lavori.*

Entro la suddetta tempistica dovrà essere approntato il cantiere e andranno rimosse eventuali parti/manufatti ritenuti potenzialmente pericolosi. Gli interventi dovranno essere completati nella/e giornata/giornate immediatamente successiva/e.

b) Lavori di ordinaria/straordinaria esecuzione:

*Da eseguirsi entro **5 (cinque) giorni** lavorativi dalla data di comunicazione formale da parte del Direttore Lavori, segnalato secondo le esigenze e le priorità stabilite dallo stesso.*

I tempi di esecuzione, le modalità e l'ultimazione degli stessi saranno concordati con la Direzione dei Lavori.

3.6. Servizio di Reperibilità

Per tutta la durata del Contratto, l'Appaltatore avrà l'obbligo di assicurare un servizio di **reperibilità e pronto intervento** attivo sulle 24 ore (*festivi compresi*) per l'esecuzione di interventi urgenti che si rendessero necessari a tutela della pubblica incolumità o per evitare eventuali danni imminenti al patrimonio stradale.

Le tipologie d'intervento che potrebbero essere richieste nell'ambito del servizio di reperibilità consistono indicativamente in:

- ✓ *segnalazione di una situazione di pericolo potenziale, imminente o esistente di qualsiasi genere, mediante posizionamento di segnaletica posata conformemente al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, anche in caso di pioggia, neve, condizioni meteo avverse, a tutela della pubblica incolumità, compresa la fornitura e posa del materiale, il trasporto con idoneo autocarro e relativo personale specializzato*
- ✓ *l'eliminazione delle condizioni di pericolo presente o potenziale tramite una o più delle tipologie di interventi ricomprese nell'elenco del presente articolo 3), o analoghe, in particolare la ricarica di buche di qualsiasi dimensione mediante asfalto plastico a freddo, compresa la fornitura e posa del materiale, il trasporto con idoneo autocarro e relativo personale specializzato*

L'Appaltatore è pertanto tenuto a predisporre un proprio servizio interno di reperibilità "**h24**" comunicando all'Amministrazione Comunale il nominativo del responsabile tecnico del servizio e il suo recapito telefonico (telefonia mobile) su cui ricevere richieste di intervento in caso emergenza, oltre ad un indirizzo di posta elettronica.

L'Appaltatore dovrà inoltre tenere a disposizione un adeguato numero di operai (min. 2) e di mezzi per l'esecuzione degli eventuali interventi richiesti. L'elenco dei referenti della Ditta appaltatrice ed il loro recapito telefonico dovranno essere comunicati preventivamente al R.U.P./D.L. secondo modalità da concordare in fase di consegna dei lavori.



Ogni intervento richiesto (e mezzo impegnato) dovrà essere tracciabile tramite GPS preinstallato sul mezzo; inoltre l'Appaltatore dovrà fornire apposito software o se già in uso presso l'azienda le relative credenziali di accesso, per l'identificazione e tracciamento dei mezzi/personale richiesti in servizio

Le modalità di intervento prevedono:

- ✓ ***l'attivazione della squadra reperibile attraverso chiamata telefonica, effettuata da parte della D.L., del R.U.P. o del personale tecnico dell'Ente addetto alla reperibilità, al numero di reperibilità fornito dall'Appaltatore***
- ✓ ***l'intervento da parte della squadra, munita di tutte le attrezzature necessarie, secondo le modalità di volta in volta concordate con la D.L./R.U.P. o con il personale tecnico comunale, in base alle necessità del momento e secondo le tempistiche riportate in tabella 2***
- ✓ ***la compilazione, al termine di ogni intervento, da effettuarsi a cura del personale della ditta Appaltatrice, della relativa "scheda d'intervento" predisposta dall'ufficio tecnico e numerata progressivamente. Tale scheda riporterà sinteticamente i dati relativi all'orario di chiamata, l'orario di arrivo della squadra sul luogo, la durata e consistenza dell'intervento e un report fotografico pre e post intervento***

La scheda dovrà essere sottoscritta dal personale comunale eventualmente presente o, nelle ore immediatamente successive, dal personale comunale che ha effettuato la chiamata. Ogni scheda verrà inoltre trasmessa alla D.L./R.U.P. per la successiva verifica e contabilizzazione entro e non oltre le 48 ore successive all'intervento.

Qualora la squadra reperibile accerti, per la completa messa in sicurezza dei luoghi, la necessità dell'intervento sul posto di squadre specialistiche, quali:

- ✓ ***V.V.F., squadre di emergenza di gestori reti sottoservizi (Amiacque, Unareti gas, Telecom, Enel, illuminazione pubblica ecc.) dovrà darne immediata comunicazione al personale comunale che provvederà a contattare l'operatore competente a seconda del caso.***

Tabella 2 – Tempistiche di esecuzione interventi

CASISTICA	CLASSIFICAZIONE PRIORITA'	TEMPISTICA DI ESECUZIONE INTERVENTO	MODALITA' DI ESECUZIONE INTERVENTO
Situazione di grave pericolo presente che richiede intervento indifferibile di segnalazione e messa in sicurezza immediata e ripristino definitivo per scongiurare danni a persone e cose	PRIORITA' 1	Presenza in cantiere e inizio operazioni entro 45 minuti dalla chiamata di attivazione.	Delimitazione, segnalazione dell'area e messa in sicurezza immediata e definitiva del sito.
Situazione di pericolo potenziale che richiede intervento di segnalazione e messa in		Presenza in cantiere e inizio	Delimitazione, segnalazione e messa in sicurezza del sito. Gli interventi dovranno



sicurezza temporanea per scongiurare danni a persone e/o cose. Posticipando entro le successive 12 h le lavorazioni di dettaglio e di completamento ritenute differibili	PRIORITA' 2	operazioni entro 1 ora e 30 minuti dalla chiamata di attivazione.	essere realizzati in modo che le aree, le strutture e/o le infrastrutture siano immediatamente utilizzabili in sicurezza (es. chiusura buche stradali, etc..). Il completamento delle lavorazioni ritenute differibili dovrà avvenire entro le successive 12 ore.
--	--------------------	--	---

La retribuzione del servizio di reperibilità e pronto intervento verrà effettuata come segue: per la disponibilità al servizio di reperibilità verrà riconosciuto all'Appaltatore un canone che sarà corrisposto alle condizioni di cui all'art. 14 – Parte II del Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di attivazione della squadra, le lavorazioni verranno contabilizzate attraverso il listino prezzi allegato (art. 2 - *tabella 1*), al netto del ribasso d'asta (casistiche contabilizzate a corpo). Qualora fossero richiesti interventi non rilevabili attraverso l'allegato listino, le prestazioni saranno contabilizzate a misura sulla base del listino prezzi ufficiale della Regione Lombardia - anno 2021, al netto del ribasso di gara.

Sarà obbligo dell'Appaltatore intervenire nei tempi e nelle modalità prescritte nel presente disciplinare e impartite nello specifico dal personale comunale autorizzato, anche in condizioni meteo avverse e di adottare tutte le misure necessarie ad operare in sicurezza secondo la normativa vigente, sia per quanto riguarda la protezione degli operatori presenti in cantiere, sia nei confronti dell'utenza stradale.

In caso di inadempienza verso taluno di questi aspetti, verranno applicate le penali di cui all'art. 16 del Capitolato, fatti salvi gli ulteriori adempimenti previsti per legge.

ART. 4 – MODALITA' ORDINI DI LAVORI

Fermo restando le modalità di consegna lavori indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, ai fini dello svolgimento dei lavori del presente disciplinare tecnico, l'Appaltatore dovrà sottostare alle seguenti condizioni:

- ✓ *Per le singole lavorazioni/ordini impartiti nel corso dell'appalto, il Direttore dei Lavori indicherà di volta in volta un termine per l'ultimazione. Tale termine sarà definito in contraddittorio con l'impresa esecutrice e indicato nel relativo ordinativo*
- ✓ *La programmazione degli interventi, sarà redatta dal Direttore dei Lavori sulla base delle necessità sopraggiunte a seguito d'interventi eseguiti in reperibilità o da interventi legati a semplici esigenze dell'amministrazione comunale*
- ✓ *Ogni settimana, verrà consegnato crono programma dei lavori con indicazione dei tempi di esecuzione degli stessi, controfirmato dalle parti, che dovrà essere rispettato dall'Appaltatore. Ogni sospensione o proroga degli interventi dovrà essere richiesta preventivamente al Direttore dei Lavori, indicando in modo dettagliato le motivazioni della richiesta. La D.L. esaminerà la proposta dell'impresa e, valutate le motivazioni, comunicherà alla stessa la sospensione dei lavori o la proroga dei tempi di esecuzione*
- ✓ *I tracciati ed i rilievi che eventualmente venissero consegnati dal Comune all'impresa dovranno essere considerati solo indicativi e l'impresa avrà l'obbligo di controllarli al più presto riferendo alla Direzione Lavori le eventuali discordanze riscontrate. Pertanto sarà*



responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di progetto nonché, a quelli di dettaglio ed alle istruzioni che il Direttore dei Lavori riserverà di dare di volta in volta.

ART. 5 – APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI – CUSTODIA DEI CANTIERI

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori e devono essere della migliore qualità. Possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori.

A fronte di quanto sopra, la Direzione Lavori potrà richiedere all'Appaltatore, ogni qualvolta sarà necessario e a suo insindacabile giudizio, le opportune verifiche tecniche e/o prove di laboratorio, a totale cura e spese dell'impresa appaltatrice.

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Appaltante l'esecuzione degli interventi entro i termini stabiliti dal contratto, l'Amministrazione Appaltante stessa potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potrà provvedere all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè l'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali della Stazione Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dalla Stazione Appaltante e ad accertarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa o eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

L'adozione del suindicato provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della Stazione Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato e dalle vigenti leggi.

L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di lavori deve essere affidata a persone provviste dalla qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza di tale norma sarà punita ai sensi dell'art. 22 della Legge 13 settembre 1982 n. 646.